



V S M P
S S P M P
S S I M F

Verein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrkräfte
Société Suisse des Professeurs de Mathématique et de Physique
Società Svizzera degli Insegnanti di Matematica e di Fisica

Statuti

Scopi

Art. 1

1 La Società svizzera degli insegnanti di matematica e fisica (SSIMF) costituisce un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS. La sua sede è a Lucerna.

2 La SSIMF è affiliata alla Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS), di cui costituisce una sezione.

Art. 2

1 La SSIMF si propone di sviluppare l'insegnamento della matematica e della fisica sia dal punto di vista scientifico, sia da quello metodologico- pedagogico e di promuovere tra i suoi membri occasioni per scambiare idee, esperienze e informazioni.

2 Essa contribuisce inoltre alla salvaguardia degli interessi professionali degli insegnanti delle scuole secondarie svizzere.

Art. 3

Per realizzare le sue finalità la società si serve principalmente:

- a) delle assemblee generali;
- b) dei corsi di perfezionamento;
- c) delle commissioni;
- d) della pubblicazione di testi e dello studio del materiale didattico;
- e) del "Bulletin" e del sito Internet della SSIMF, nonché del periodico "Gymnasium Helveticum" della SSISS.

Membri

Art. 4

1 La SSIMF accoglie come membro ordinario ogni docente che insegni matematica oppure fisica nelle scuole secondarie svizzere (scuole medie, scuole di commercio, licei, SUP, ASP) o in una scuola superiore, come pure i detentori di titoli universitari che permettono di insegnare queste materie nelle scuole secondarie.

2 Possono essere ammessi alla SSIMF come membri straordinari (senza diritto di voto e di eleggibilità) i docenti che insegnano matematica o fisica in una scuola estera di livello equivalente.

Organi

Art. 5

Gli organi della SSIMF sono:

- a)* l'assemblea generale;
- b)* il comitato;
- c)* le commissioni;
- d)* l'organo di controllo.

Assemblea generale

Art. 6

L'assemblea generale è la massima autorità della SSIMF.

Art. 7

1 La SSIMF tiene la sua assemblea generale ordinaria di regola in occasione dell'assemblea dei delegati della SSISS.

2 L'assemblea generale, come pure il comitato, possono decidere di indire un'assemblea generale straordinaria. Quest'assemblea deve inoltre essere convocata se almeno un quinto dei membri della società lo richiede.

3 L'assemblea generale ordinaria assolve i compiti seguenti:

- a)* benvenuto e approvazione dell'ordine del giorno e del verbale;
- b)* approvazione dei rapporti annuali della società e delle commissioni;
- c)* presa d'atto dei rapporti dei revisori e approvazione dei conti annuali della società e delle commissioni;
- d)* approvazione del preventivo e definizione della quota sociale annuale;
- e)* presa d'atto delle mutazioni in seno alle commissioni;
- f)* elezioni delle cariche statutarie (elezioni suppletive, elezioni di conferma negli anni dispari)
- g)* presa di posizione in merito alle mozioni;
- h)* discussione di Eventuali.

4 L'assemblea generale ordinaria nomina, per un periodo di due anni, il comitato e i revisori dei conti. Elezioni complementari possono essere fatte in un'assemblea generale (ordinaria o straordinaria).

5 I membri del comitato e delle commissioni e i revisori sono rieleggibili. Di regola, non possono mantenere per più di dodici anni consecutivi una delle cariche summenzionate.

Comitato

Art 8

1 I membri del comitato assumono le seguenti cariche:

- a) la presidenza;
- b) la vice-presidenza;
- c) il segretariato;
- d) la contabilità;
- e) la redazione del bollettino;
- f) il/la responsabile del sito Internet;
- g) i membri associati.

I presidenti delle commissioni (o i loro sostituti) fanno parte di diritto del comitato. Quest'ultimo si costituisce in modo autonomo.

2 Nel comitato devono essere rappresentati matematici e fisici.

Art. 9

1 Il comitato rappresenta la società verso terzi. Compiti del comitato sono, in particolare, la preparazione delle assemblee generali, la redazione dei verbali delle stesse, la contabilità della società, l'accettazione di nuovi membri.

2 Il comitato organizza corsi di perfezionamento su scala nazionale.

Il comitato può collaborare all'organizzazione di congressi nazionali e internazionali.

3 Al di fuori delle riunioni regolari, il comitato può prendere decisioni anche per iscritto, purché sia raggiunta la maggioranza dei due terzi.

4 Il/la presidente presenta all'assemblea generale ordinaria il rapporto annuale sull'attività della società.

5 Hanno diritto di firma (singola) il responsabile per la contabilità e la presidenza.

Commissioni

Art. 10

1 La SSIMF comprende, fra le commissioni permanenti:

- la "Deutschscheizerische Mathematikkommission" (DMK);
- la "Commission Romande de Mathématique" (CRM);
- la "Deutschscheizerische Physikkommission" (DPK);
- la "Commission Romande de Physique" (CRP);
- la "Commissione di Matematica della Svizzera Italiana" (CMSI)

2 I campi d'attività delle diverse commissioni sono definiti dai loro singoli regolamenti, che devono però essere approvati da un'assemblea generale.

3 Ogni commissione dispone, per i suoi scopi, di mezzi finanziari di cui assume la gestione.

4 Ogni commissione è abilitata a firmare i contratti necessari per la pubblicazione dei suoi sussidi didattici con autori, editori o enti di diffusione.

5 In occasione di ogni assemblea generale ordinaria, le commissioni presentano un rapporto sulla loro attività e i rispettivi rapporti finanziari.

6 I presidenti delle commissioni s'invitano reciprocamente alle sedute. Su richiesta dell'assemblea generale, del comitato o di una commissione, il presidente della SSIMF convoca più commissioni in seduta comune.

Organo di controllo

Art. 11

1 L'organo di controllo è formato da almeno due revisori.

2 Due revisori verificano i conti della SSIMF e quelli delle diverse commissioni. Essi presentano il loro rapporto all'assemblea generale ordinaria, dando così scarico del proprio mandato.

Delegati e rappresentanti

Art. 12

1 Il comitato elegge i delegati e i rappresentanti nella SSISS e altri comitati.

2 I delegati devono essere parte del comitato o essere membri delle commissioni. Se possibile, nella delegazione è rappresentata la presidenza o la vicepresidenza.

Pubblicazioni

Art. 13

1 Le riviste della società sono il "Bulletin" della SSIMF e il "Gymnasium Helveticum" della SSISS.

2 La SSIMF gestisce il proprio sito Internet.

3 Il "Bulletin" ha la funzione di informare i membri della società sull'attività che la SSIMF svolge o incoraggia e di pubblicare articoli di interesse generale.

Finanze

Art. 14

1 L'anno fiscale della SSIMF comincia il 1° agosto.

2 Per tutte gli impegni pecuniari della commissione risponde unicamente il capitale dell'associazione.

Revisione degli statuti

Art. 15

Qualsiasi modifica dei presenti statuti dovrà essere proposta all'assemblea generale dal comitato o da un quinto dei membri della società. Le decisioni potranno essere prese solo su argomenti che risultano all'ordine del giorno.

Scioglimento

Art. 16

1 Lo scioglimento della società può essere deciso dall'assemblea generale, a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. La decisione potrà essere presa solo se l'argomento risulta all'ordine del giorno.

2 Al suo scioglimento il patrimonio della società verrà devoluto a favore di iniziative di aggiornamento degli insegnanti.

Disposizioni finali

I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale della SSIMF, riunitasi a Friburgo il 22 novembre 2024. Essi rimpiazzano quelli del 22 novembre 2013 ed entrano in vigore il 23 novembre 2024.

In caso di differenze tra le versioni linguistiche degli statuti fa stato la versione in tedesco.

Il presidente

Il segretario

Josef Züger

Franz Meier